



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,

nel procedimento n. r.g. [REDACTED], introdotto da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovrindebitamento, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 4.3.2016;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A) L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 1 mln, è sottoposto ad azioni esecutive, è proprietario di beni mobili, immobili pignorati e di una pensione che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo più la qualità di imprenditore commerciale fallibile (cancellazione dal R.I. 5.2.2015), né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 25);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 13);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (docc. 9, 12);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 49);
- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (docc. 50, 51, ricorso);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dall'avv. [REDACTED] professionista designato

dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012, integrata il 29.4.2016;

rilevato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dall'avv. ██████ non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Il ricorrente è titolare di una pensione. L'art. 545 penultimo comma c.p.c. stabilisce oggi che le somme dovute a titolo di pensione "non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà". Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un importo oggi pari ad € 672,78 mensili. Nel ricorso si dà per scontato che invece tutta la pensione (detratto l'importo destinato a sostenere le spese di mantenimento) sarà destinata ai creditori; ciò al contrario potrà avvenire solo se mensilmente, e volontariamente, il debitore consegnerà anche l'importo impignorabile al liquidatore.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto il ricorrente precisa che la pensione mensile ammonta a circa € 1.700 e che ha ceduto a terzi una quota di essa pari ad € 350 (contratto di cessione del quinto – Intesa San Paolo – 22.2.2013).

La disposizione in parola introduce un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità delle pensioni di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non anche in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque la pensione (per la parte non esclusa in modo assoluto dal patrimonio destinato a garanzia per i creditori, come riferito al punto precedente) può essere appresa all'attivo anche oltre i consueti limiti del quinto (artt. 545 c.p.c. e 2 DPR n° 180/1950) e quelli regolati dall'art. 68 DPR n° 180/50 per il caso di coesistenza fra cessioni e pignoramenti.

Tale ultima disposizione distingue tra cessione successiva - comma primo - omnia 6 di ogni giorno quotidianamente reperibili per i necessari controlli; l'orosenumero di te e cessione "perfezionata e debitamente notificata" anteriormente al sequestro od al pignoramento - comma secondo. In quest'ultimo caso – più aderente alla fattispecie in esame – "non si può sequestrare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2". Dal combinato disposto degli artt. 68, comma secondo, e 2 del DPR in esame si evince quindi che nelle azioni esecutive ordinarie esiste un doppio limite ai vincoli su pensioni/salari:

- uno relativo, concernente i singoli pignoramenti (o sequestri) od il loro cumulo, regolato dagli artt. 545 c.p.c. e 2 DPR n° 180/50;

- uno assoluto, derivante dalla coesistenza tra pignoramento (o sequestro) e cessioni, regolato dall'art. 68 in modo diverso a seconda del fatto che la cessione si anteriore o posteriore al pignoramento.

Ciò significa che nel caso di più pignoramenti non si possono superare i limiti previsti dall'art. 2 del DPR n° 180/50 e dall'art. 545 c.p.c. (un quinto, tranne eccezioni, col limite massimo della metà). A tale situazione si può poi affiancare una cessione, di non oltre il quinto, dello stesso stipendio o pensione. Il cumulo fra pignoramento e cessione non può mai superare il limite assoluto della metà di stipendio o pensione (cfr. Cass. n° 4488/1994).

Nella fattispecie, se non operasse la deroga di legge per la liquidazione causa sovrindebitamento, la pensione netta mensile aggredibile sarebbe pari ad € 1.027,22, sicché il quinto pignorabile sarebbe pari ad € 205,44 e la metà pari ad € 513,61; la cessione perfezionata essendo pari ad € 350, residuerebbe un margine acquisibile all'attivo di soli € 163,61 prima di giungere al limite invalicabile della metà.

Nel ricorso il debitore ritiene che l'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione della pensione. Ciò non è esatto, perché, dopo l'apertura della liquidazione concorsuale, le cessioni di credito disposte dal creditore non divengono automaticamente inefficaci. Al contrario, se sono rispettate le regole di cui all'art. 2914 n° 2 c.c., esse sono opponibili anche al fallimento del cedente (Cass. n° 9831/2014), ed a maggior ragione ad una procedura quale la presente

Spetterà al liquidatore verificare se la cessione in parola è stata notificata al debitore ceduto, o è stata dal medesimo accettata, con atto avente data certa anteriore alla apertura del presente procedimento. Fino ad allora si deve prudenzialmente ritenere escluso anche tale cespite dall'attivo, con conseguente determinazione della concreta pensione lorda appresa all'attivo (su cui determinare l'esclusione per mantenimento) in € 677,22.

Occorre peraltro ricordare che: "... *La prevalenza della cessione sul pignoramento, sol che l'originario atto ad effetti obbligatori sia stato tempestivamente notificato al debitore ceduto o da questo accettato, può tradursi in una sostanziale sottrazione del bene costituito dal credito alla garanzia patrimoniale generale e faciliterebbe le frodi ai creditori, destinati a rimanere insoddisfatti, contro la ragion d'essere degli artt. 2912 - 2918 cod. civ.*

Infatti a differenza che per i beni immobili e per i mobili registrati, qui non sussiste un sistema di pubblicità, dato dalla trascrizione dell'atto di alienazione, che ne dia al creditore la conoscenza legale.

La detta prevalenza illimitata nel tempo determinerebbe così un'eccessiva difficoltà di realizzazione coattiva del credito, ossia una discriminazione tale da contrastare con l'art. 3 Cost. Più volte la Corte costituzionale ha definito la responsabilità patrimoniale del debitore, garantita dall'art. 2740 cod. civ., quale elemento essenziale al diritto d'obbligazione (Corte cost., 22 giugno 1992 n. 291, 15 luglio 1992 n. 329) e perciò incompatibile con ingiustificati privilegi (Corte cost. 23 maggio 1995 n. 187). La discriminazione determinerebbe una lacuna normativa impropria o assiologica, ossia non già uno iato o frattura logica nelle disposizioni positive (Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 421) bensì un'insufficienza rispetto a norme o principi della Costituzione (Cass. Sez. un. 21 febbraio 2000 n. 30). Lacuna che può essere colmata attraverso la interpretazione adeguatrice, vale a dire con l'analogia.

Norma utile a colmare la lacuna qui in esame è l'art. 2918 cod. civ., il quale, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pignoni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale.

Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ.). Entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato, onde è ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti



futuri ed il suo creditore pignorante." (Cass. n° n° 28300/2005).

Ne consegue che:

- fino al maggio 2019 la cessione di quinto sarà opponibile alla presente procedura, se risulteranno verificate le condizioni di cui all'art. 2914 n° 2 c.c.;

- da quella data in poi la cessione non dovrà più essere presa in considerazione e cederà il passo all'attività di recupero del liquidatore.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore (doc. 49), che portano ad una media mensile di € 943,57, considerato che non fa parte della liquidazione l'importo di € 672,78 della pensione (che dunque già rimane a disposizione del debitore ed è escluso da qualsiasi iniziativa esecutiva anche individuale, salvo atti volontari qui ancora sconosciuti), considerato che la pensione è decurtata (per un triennio e salvo migliore verifica) di ulteriori € 350, il limite in parola va fissato in misura pari ad € 300 mensili. Tutta la parte di pensione acquisibile all'attivo (fermo il limite impignorabile) e l'eventuale stipendio in godimento che eccedano tale importo faranno parte dell'attivo di liquidazione. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Dall'esame dell'inventario non emergono cespiti di tale tipo.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012 al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;

- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo, ma pignorabili); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovrindebitamento; le norme eccezionali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva coll'immane custode del singolo bene pignorato che in sede di



espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che *“sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo”* (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

rilevato che il debitore non chiede specificatamente di poter continuare ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio, né ricorrono gravi e specifiche ragioni per derogare al disposto di legge;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];

nomina liquidatore l'avv. [REDACTED] (CF [REDACTED]);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa la data del 2.11.2016 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al liquidatore termine al 18.7.2016 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che contestualmente sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento all'INPS (per l'erogazione a sé della pensione al netto della parte impignorabile, della parte ceduta – per un triennio - e dell'importo escluso dall'attivo - € 300) ed al g.e. delle procedure esecutive immobiliari nn° [REDACTED] e [REDACTED] R.G.Es., per ottenere la loro dichiarazione di improcedibilità quanto alla posizione del debitore (ove il liquidatore non ritenga di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole, in



base al programma di liquidazione);

dichiara che dal 4.3.2016 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 12/05/2016

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

